




**VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G.  
AI SENSI DELLA L.R. 61/85 ART. 50 COMMA 4**

**ART. 25** - zona territoriale omogenea D2. (D2/23)

**ART. 28** - zone territoriali omogenee E destinate all'attività agricola.  
(recinzioni, terrazzamenti e murature in pietra o sasso)

**ART. 43** - caratteristiche tipologiche, costruttive, formali e insediative dell'edificazione in zona agricola, per gli interventi puntuali (schede B e B1) e nelle zone C1 e C2 che richiamano il presente articolo.  
(Le murature e gli intonaci)

Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 24/11/08





Comune di Montecchio Maggiore  
Provincia di Vicenza

## VIGENTE

### 25 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "D2"

(..omissis...)

**Per la zona D2/23 valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:**

**Standard urbanistici, Verde e parcheggi:** lo strumento urbanistico dovrà prevedere una superficie da destinare a parcheggio pubblico non inferiore a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento. Tale rapporto può essere conseguito, entro il limite del 50%, anche mediante il reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso a parcheggio. Sono fatte salve maggiori dotazioni di parcheggi richieste per particolari funzioni.

## ADOTTATO

### 25 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "D2" (la variante è riportata in colore rosso)

(..omissis...)

**Per la zona D2/23 valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:**

**Standard urbanistici, Verde e parcheggi:** lo strumento urbanistico dovrà prevedere una superficie da destinare a parcheggio pubblico non inferiore a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento. Tale rapporto può essere conseguito, entro il limite del 50%, anche mediante il reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso a parcheggio. Sono fatte salve maggiori dotazioni di parcheggi richieste per particolari funzioni.

**L'edificazione è subordinata alla realizzazione del nuovo casello autostradale .**



## VIGENTE

28

### ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E" DESTINATE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

(..omissis...)

#### **Recinzioni, terrazzamenti e murature in pietra o sasso**

La simbologia che le tavole di Piano, riportano a titolo ricognitivo, rappresenta gli ambiti in cui sono presenti numerosi terrazzamenti e "masiere": la loro consistenza, dimensione, posizione dovrà essere confermata dai richiedenti di interventi di variazione dello stato di fatto, tramite opportuna documentazione fotografica e rilievi.

Tali elementi non costituiscono comunque ragione di inedificabilità assoluta: le costruzioni rurali e gli ampliamenti di quelle esistenti ammesse dal Piano devono occupare lo spazio strettamente necessario al loro inserimento, rispettando le parti di terrazzamento non interessate dalla costruzione.


Le murature in sasso e i relativi terrazzamenti, anche se non indicate nelle tavole di piano, vanno sempre conservate e mantenute in efficienza; i ripristini vanno effettuati con muratura uguale all'esistente in scampoli di pietra a secco o legati con malta.

Le nuove recinzioni comportanti la realizzazione di manufatti sono ammesse esclusivamente per delimitare le aree strettamente pertinenti a fabbricati residenziali, agricoli o produttivi: sono vietate le recinzioni prefabbricate in cemento o in materiali plastici. L'altezza massima delle recinzioni trasparenti (reti metalliche o grigliati), escluse quelle realizzate esclusivamente con essenze arboree, è fissata in 1,50 ml comprensivi dello zoccolo o cordolo non emergente oltre 30 cm dal suolo; le recinzioni realizzate in sasso o pietra a vista potranno raggiungere un'altezza massima di 1,80 ml.

Il Comune può concedere eventuali deroghe nel caso in cui si rendesse opportuno il proseguimento di recinzioni esistenti o la ricostruzione di tratti di recinzione tradizionale crollati.

Qualora la recinzione si elevasse dal muro di contenimento con spiccato superiore a 0,5 ml o costituisse essa stessa muro di contenimento, l'altezza non potrà superare 1,2 ml, compresa quella del muro di contenimento.

se  $b < (a_1 + a_2)/2$  allora  $a_1 + a_2 < 1,20$  ml



Nel caso in cui la recinzione sorgesse in prossimità del muro di contenimento a una distanza, calcolata in proiezione orizzontale, inferiore alla semisomma dell'altezza del muro di contenimento e della recinzione stessa, quest'ultima non potrà avere zoccolo di altezza, sommata a quella del muro di contenimento, maggiore di 1,20 ml; tale altezza può essere superata soltanto da siepi e staccionate in legno a trama larga (di tipo tradizionale).

Nel caso della comprovata necessità di recintare spazi non strettamente pertinenti (pascolo degli animali, sicurezza, ecc.), il Comune può autorizzare una recinzione composta da staccionata in legno a maglia larga o rete metallica sostenuta da pali infissi direttamente nel terreno, con h. max di 1,50 se in rete e 1,10 se in staccionata.

Si richiama la disciplina del Codice della Strada per quanto attiene la distanza delle recinzioni dal confine stradale.



## ADOTTATO

28

### ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "E" DESTINATE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

(la variante è riportata in colore rosso)

(..omissis...)

#### Recinzioni, terrazzamenti e murature in pietra o sasso

La simbologia che le tavole di Piano, riportano a titolo ricognitivo, rappresenta gli ambiti in cui sono presenti numerosi terrazzamenti e "masiere": la loro consistenza, dimensione, posizione dovrà essere confermata dai richiedenti di interventi di variazione dello stato di fatto, tramite opportuna documentazione fotografica e rilievi.

Tali elementi non costituiscono comunque ragione di inedificabilità assoluta: le costruzioni rurali e gli ampliamenti di quelle esistenti ammesse dal Piano devono occupare lo spazio strettamente necessario al loro inserimento, rispettando le parti di terrazzamento non interessate dalla costruzione.


Le murature in sasso e i relativi terrazzamenti, anche se non indicate nelle tavole di piano, vanno sempre conservate e mantenute in efficienza; i ripristini vanno effettuati con muratura uguale all'esistente in scampoli di pietra a secco o legati con malta.

Le nuove recinzioni comportanti la realizzazione di manufatti sono ammesse esclusivamente per delimitare le aree strettamente pertinenziali a fabbricati residenziali, agricoli o produttivi: sono vietate le recinzioni prefabbricate in cemento o in materiali plastici. L'altezza massima delle recinzioni trasparenti (reti metalliche o grigliati), escluse quelle realizzate esclusivamente con essenze arboree, è fissata in 1,50 ml comprensivi dello zoccolo o cordolo non emergente oltre 30 cm dal suolo; le recinzioni realizzate in sasso o pietra a vista potranno raggiungere un'altezza massima di 1,80 ml.

Il Comune può concedere eventuali deroghe nel caso in cui si rendesse opportuno il proseguimento di recinzioni esistenti o la ricostruzione di tratti di recinzione tradizionale crollati.

Qualora la recinzione si elevasse dal muro di contenimento con spiccato superiore a 0,5 ml o costituisse essa stessa muro di contenimento, l'altezza non potrà superare 1,2 ml, compresa quella del muro di contenimento.

se  $b < (a_1 + a_2)/2$  allora  $a_1 + a_2 < 1,20$  ml



Nel caso in cui la recinzione sorgesse in prossimità del muro di contenimento a una distanza, calcolata in proiezione orizzontale, inferiore alla semisomma dell'altezza del muro di contenimento e della recinzione stessa, quest'ultima non potrà avere zoccolo di altezza, sommata a quella del muro di contenimento, maggiore di 1,20 ml; tale altezza può essere superata soltanto da siepi e staccionate in legno a trama larga (di tipo tradizionale).

Nel caso della comprovata necessità di recintare spazi non strettamente pertinenziali (pascolo degli animali, sicurezza, ecc.), il Comune può autorizzare una recinzione composta da staccionata in legno a maglia larga ~~e rete metallica sostenuta~~ costituita da pali infissi direttamente nel terreno, con h. max di ~~1,50 se in rete e~~ m. 1.50 ~~se in staccionata~~.

Si richiama la disciplina del Codice della Strada per quanto attiene la distanza delle recinzioni dal confine stradale.

Ai fini della presente norma per area o spazio strettamente pertinenziale si intende l'area esterna al fabbricato fino ad una distanza massima di 30 metri dallo stesso. Qualora il complesso edilizio sia caratterizzato da più di un edificio, la distanza massima potrà essere superiore, fino al limite che consenta di inscrivere tutti gli edifici facenti parte del complesso edilizio, aumentata di 10 metri.



Comune di Montecchio Maggiore  
Provincia di Vicenza

## VIGENTE

43

### CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE, FORMALI E INSEDIATIVE DELL'EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA, PER GLI INTERVENTI PUNTUALI (SCHEDE "B" e "B1") E NELLE ZONE C1 E C2 CHE RICHIAMANO IL PRESENTE ARTICOLO

(..omissis...)

#### **Le murature e gli intonaci**

Le murature in pietrame esistenti vanno conservate: sono ammessi interventi di reintegrazione di scampoli e parti mancanti con pietrame della stessa qualità e simili lavorazione e colorazione. Qualora il paramento murario fosse stato originariamente concepito per essere intonacato (vedi l'esistenza di pietre di sacrificio o tracce di intonaco) ne è consentita l'intonacatura con prodotti a base di calce, che deve seguire l'andamento della superficie della muratura, evitando l'inopportuna, costosa ed errata spessorazione dell'intonaco per ottenere un unico piano.

L'intonacatura deve interessare l'intera parete: non sono ammessi, dunque, interruzioni di intonaco per evidenziare singole pietre né per seghettare le pietre angolari che possono restare scoperte solo se originariamente lavorate a tale scopo.

Per le nuove costruzioni sono ammesse unicamente murature:

- tradizionale in laterizio intonacata con malta di calce;
- in pietra faccia a vista;
- in corsi di laterizi e pietra a faccia a vista.

Gli intonaci devono essere previsti con finitura superficiale tradizionale (sono vietati i graffiati di qualsiasi tipo), preferenzialmente con coloritura a fresco e di regola unitaria per le varie unità abitative riprendendo i colori tipici della zona.

## ADOTTATO

43

### CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE, FORMALI E INSEDIATIVE DELL'EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA, PER GLI INTERVENTI PUNTUALI (SCHEDE "B" e "B1") E NELLE ZONE C1 E C2 CHE RICHIAMANO IL PRESENTE ARTICOLO

(la variante è riportata in colore rosso)

(..omissis...)

#### **Le murature e gli intonaci**

Le murature in pietrame esistenti vanno conservate: sono ammessi interventi di reintegrazione di scampoli e parti mancanti con pietrame della stessa qualità e simili lavorazione e colorazione. Qualora il paramento murario fosse stato originariamente concepito per essere intonacato (vedi l'esistenza di pietre di sacrificio o tracce di intonaco) ne è consentita l'intonacatura con prodotti a base di calce, che deve seguire l'andamento della superficie della muratura, evitando l'inopportuna, costosa ed errata spessorazione dell'intonaco per ottenere un unico piano.

L'intonacatura deve interessare l'intera parete: non sono ammessi, dunque, interruzioni di intonaco per evidenziare singole pietre né per seghettare le pietre angolari che possono restare scoperte solo se originariamente lavorate a tale scopo.

Per le nuove costruzioni sono ammesse unicamente murature:

- tradizionale in laterizio intonacata con malta di calce;
- in pietra faccia a vista;
- in corsi di laterizi e pietra a faccia a vista.

Gli intonaci devono essere previsti con finitura superficiale tradizionale (sono vietati i graffiati di qualsiasi tipo), preferenzialmente con coloritura a fresco e di regola unitaria per le varie unità abitative riprendendo i colori tipici della zona.

Le parti di edificio con destinazioni accessorie (quali garage, ripostigli, ecc.) possono essere realizzati in legno.